

**DELIBERAZIONE 16 APRILE 2015**  
**169/2015/R/EEL**

**RIGETTO DELL'ISTANZA DI INSERIMENTO DELLA RETE DI API - RAFFINERIA DI ANCONA S.P.A., DI FALCONARA MARITTIMA, NEL NOVERO DELLE RETI INTERNE D'UTENZA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 aprile 2015

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 novembre 2009, ARG/elt 175/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 175/09);
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 52/10);
- la lettera della società API Raffineria di Ancona S.p.A (di seguito: API) del 24 novembre 2014,(prot. Autorità n. 34656 del 28 novembre 2014, di seguito: lettera del 24 novembre 2014);
- le comunicazioni di API del 15 gennaio 2015 (prot. Autorità n. 2398 del 23 gennaio 2015) e del 22 gennaio 2015 (prot. Autorità n. 2395 del 23 gennaio 2015) (di seguito: comunicazioni del 15 e 22 gennaio 2015);
- la comunicazione della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità del 13 febbraio 2015, (prot. n. 5335, di seguito: comunicazione del 13 febbraio 2015);
- la comunicazione di API inviata tramite posta elettronica certificata in data 13 marzo 2015, (prot. Autorità n. 8754 del 13 marzo 2015, di seguito: comunicazione del 13 marzo 2015).

## **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 33, della legge 99/09 definisce le condizioni per l'identificazione delle reti interne d'utenza (di seguito: RIU); in particolare, ai sensi del comma 1 del predetto articolo una rete elettrica è qualificabile alla stregua di RIU se il suo assetto impiantistico soddisfa tutte le seguenti condizioni:
  - a) sia rete esistente alla data di entrata in vigore della predetta legge, ovvero una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
  - b) connetta unità di consumo industriali, ovvero connetta unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
  - c) sia una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto di ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa, alla rete con obbligo di connessione di terzi;
  - d) sia collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
  - e) abbia un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica;
- la richiamata norma attribuisce all'Autorità anche il potere di individuare le RIU e di vigilare sul corretto rispetto della disciplina in materia;
- con deliberazione ARG/elt 175/09, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato all'individuazione delle RIU e dei relativi gestori;
- con la deliberazione ARG/elt 52/10, l'Autorità ha predisposto un primo elenco di RIU (Tabella 1 allegata al medesimo provvedimento), successivamente integrato e ha previsto la valutazione di eventuali future richieste di inserimento nel novero delle RIU;
- nella richiamata deliberazione, ARG/elt 52/10, l'Autorità ha ritenuto rilevante ai fini dell'individuazione di una RIU, la presenza, alla data di entrata in vigore della legge 99/09, di una connessione alla rete di soggetti terzi, ossia di soggetti diversi dal gestore e dalle società appartenenti al medesimo gruppo societario del gestore stesso.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con lettera del 24 novembre 2014, successivamente integrata con le comunicazioni del 15 e 22 gennaio 2015, API ha chiesto all’Autorità l’inserimento nel novero delle RIU della rete nella sua titolarità, situata nel comune di Falconara Marittima (AN);
- con la comunicazione del 13 febbraio 2015 la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità ha comunicato ad API le risultanze dell’istruttoria;
- in seguito, con la comunicazione del 13 marzo 2015 API ha formulato le proprie considerazioni al riguardo:
- dalla documentazione acquisita nell’ambito dell’istruttoria emerge che, alla data di entrata in vigore della legge 99/09, la rete di distribuzione interna al sito industriale di Falconara Marittima connetteva soltanto utenze nella titolarità di API e della società SOL S.p.A (non appartenente al gruppo API) e non anche la centrale elettrica a ciclo combinato appartenente ad api Anonima Petroli Italiana S.p.A.;
- in particolare, dalle evidenze documentali prodotte da API risulta che la realizzazione della rete a 132 kV interna allo stabilimento di API costituiva uno dei vari interventi contemplati da un programma denominato “Sicurezza, Energia ed Ambiente”, riguardante il medesimo stabilimento e autorizzato dall’allora Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato con provvedimento del 28 luglio 1994;
- il predetto programma prevedeva, tra l’altro,
  - a. la sostituzione della centrale termoelettrica allora esistente con una nuova centrale a ciclo combinato,
  - b. la connessione della rete interna alla rete di trasmissione nazionale per consentire la cessione dell’energia elettrica prodotta in eccesso rispetto ai fabbisogni dello stabilimento;
- in data 28 maggio 1999, API ha realizzato il primo collegamento della nuova centrale elettrica a ciclo combinato con la rete pubblica, invece che con la rete interna dello stabilimento, al fine di ottemperare alle prescrizioni della convenzione Cip 6/92 allora vigente e far transitare la totalità dell’energia prodotta dalla predetta centrale sulla rete pubblica;
- in esito alla risoluzione anticipata della convenzione Cip 6/92 con decorrenza dal 1° gennaio 2013, API ha deciso di realizzare una nuova connessione tra la centrale termoelettrica e la rete interna allo stabilimento; secondo API, la nuova configurazione di rete rispetterebbe i requisiti previsti dall’articolo 33 della legge 99/09 in quanto la nuova connessione che essa intende realizzare trova il proprio fondamento nell’ambito della medesima autorizzazione rilasciata dall’allora Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato nel 1994 (sulla cui base era stato realizzato l’attuale assetto impiantistico), quindi in un momento anteriore rispetto all’entrata in vigore della citata legge 99/09.

#### **RITENUTO CHE:**

- il nuovo schema di connessione che API intende realizzare non rispetta le condizioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettere a) e b) della legge 99/09, atteso che, alla data di entrata in vigore di tale legge, la configurazione impiantistica della rete, esistente all'interno del sito industriale di Falconara Marittima, connetteva soltanto le unità di consumo nella titolarità di API e SOL S.p.A e non anche l'impianto di produzione di energia elettrica in discorso, il quale era invece direttamente connesso alla rete pubblica;
- la citata modifica impiantistica della rete non è idonea a superare l'impostazione dell'articolo 33, della legge 99/09, il quale fa esclusivo riferimento, ai fini dell'inclusione di una rete nel novero delle RIU, alla configurazione impiantistica dell'infrastruttura esistente alla data della sua entrata in vigore;
- l'autorizzazione per la realizzazione del polo industriale in questione è quindi irrilevante ai fini della presente istanza, dato che il riferimento alle autorizzazioni operato dall'articolo 33 della legge 99/09, costituisce un criterio volto a tutelare l'aspettativa di coloro che avevano ottenuto almeno l'autorizzazione a realizzare una rete coerente con le condizioni previste nel medesimo articolo, senza che, tuttavia, alla data della sua entrata in vigore la rete fosse stata già realizzata;
- contrariamente, nel caso di API sia l'impianto di produzione sia la sua connessione elettrica erano già esistenti alla data di entrata in vigore della legge 99/09 e, a tale data, non rispettavano le condizioni da questa prescritta.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- rigettare l'istanza presentata da API, per il mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 33 della legge 99/09

### **DELIBERA**

1. di rigettare la richiesta della società api Raffineria di Ancona S.p.A di inserire la propria rete situata nel comune di Falconara Marittima, inclusiva dell'impianto di produzione elettrica nella titolarità di Api Anonima Petroli Italiana S.p.A., nel novero delle RIU;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla società Api Raffineria di Ancona S.p.A;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

16 aprile 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*